

TRIBUNALE DI PISA

Sezione procedure concorsuali

R.g. p.u. n. 142/2024 – Giudice Dr.ssa Pastacaldi

Integrazione ricorso per concordato minore

Nell'interesse di:

- **Daniele Spinelli**, C.F. SPNDNL80C08G702W, nato a Pisa (PI) il 08/03/1980, residente a
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Faccioli (c.f. FCCFNC95E09G628P), ed altresì assistito e coadiuvato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest e dal gestore della crisi da quest'ultima nominato Dott. Luca Sodi (codice fiscale SDOLCU68D17G702I);

- ricorrente -

* * *

PREMESSO CHE:

- a) con provvedimento datato 23 gennaio 2025, il Giudice adito, rilevata l'ammissibilità del ricorso per concordato minore in atti, dichiarava aperta la procedura in esame, disponendo l'esecuzione delle formalità conseguenti;

- b) nelle more è di recente emersa, per effetto di contatti e comunicazioni intersorsi tra un "diverso" ente creditore ed il debitore, una modica variazione della situazione debitoria del Signor Spinelli, che, al momento dell'introduzione della presente procedura, non era stato possibile acclarare, stante peraltro il silenzio della creditrice e l'assenza di indicazioni utili presso le banche dati consultate (vedasi in merito anche pagine 3-4 della relazione particolareggiata aggiornata a firma del Dott. Sodi allegata sub. **Doc. 6**).

In ragione di quanto premesso, **con il presente atto si integra ed aggiorna il contenuto del ricorso e del piano oggetto di giudizio come segue, per comodità – onde evitare di tediare il Giudice con mere ripetizioni - richiamando integralmente il contenuto del ricorso introduttivo e le relative allegazioni, eccezion fatta per il punto nn. 5 e 7, di seguito modificati ed integrati alla luce di quanto emerso ai sensi del precedente punto b).**

Per l'effetto, si chiede che il Giudice adito voglia cortesemente nuovamente disporre l'esecuzione degli incombenti di legge come da summenzionato provvedimento, assegnando nuovi termini per consentirne l'espletamento in conseguenza di quanto qui portato all'attenzione della procedura.

* * *



5. SITUAZIONE PASSIVO E VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

La massa debitoria in capo al ricorrente è costituita principalmente da istituti bancari e società finanziarie, così come risulta dal seguente elenco dei creditori analiticamente riportato dal Dott. Sodi a pag. 4 della relazione particolareggiata a sua firma, da intendersi qui integralmente trascritta e richiamata (vedasi in merito Doc. 6).

Creditore	Tipologia	Privilegio	Chirografo	Importo debito residuo
INPS	IVS-contributi inps	1° Gr. Art. 2753-2778		€ 15.852,37
Regione Toscana	Bolli auto	7° Gr. Art. 2758 – 2778		€ 370,47
INPS	Inps somme agg.ve	8° Gr. Art. 2754 - 2778		€ 1.938,11
MPS	fin.to MCC	14° Gr. Art. 2777 3° co.		€ 6.037,89
Agenzia Entrate	Imposte dirette	18° Gr. Art. 2752 1° co. - art. 2778		€ 8.981,36
Agenzia Entrate	Iva	19° Gr. art. 2752 3° co. - 2778		€ 4.204,43
MPS	c/c scoperto		€ 4.436,19	
CCIAA	diritto annuale		€ 485,48	
Findomestic	finanziamento		€ 35.469,74	
Compass	finanziamento		€ 729,00	
			SUB-TOTALE	€ 41.120,41 € 37.384,63
				TOTALE € 78.505,04

I debiti complessivi, così come accertati dal Professionista, ammontano complessivamente a euro 78.505,04 che, ovviamente, andranno aggiornati con gli interessi maturati nelle more dell'approvazione della presente istanza.

A tal proposito, ai sensi della lettera c) dell'art. 75 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si riportano di seguito i domicili digitali dei creditori del Signor Spinelli come rappresentati nella richiamata relazione particolareggiata sub Doc. 6:

- INPS: coordinamento legale coordinamentogenerale.legale@postacert.inps.gov.it; direzione provinciale di Pisa direzione.provinciale.pisa@postacert.inps.gov.it; notifica atti giudiziari Pisa notifica.attigiudiziari.pisa@postacert.inps.gov.it;
- Regione Toscana: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- Agenzia delle Entrate Riscossione: protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it;
- CCIAA Toscana Nord-Ovest: cameradicommercio@pec.tno.camcom.it;
- Findomestic Banca s.p.a.: findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it;
- Compass Banca s.p.a.: compass@pec.compassonline.it;



- Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.: segr.gen@postacert.gruppo.mps.it.

Quanto al merito creditizio del debitore, come richiesto dall'art. 76, comma 3, CCII, il gestore della crisi ha verificato se i soggetti finanziatori abbiano tenuto conto dello stesso al momento dell'erogazione dei finanziamenti in osservanza all'art. 124-bis T.U.B..

Il gestore della crisi ha svolto tale verifica cercando di ricondurre l'analisi a parametri il più possibilmente oggettivi, analizzando, alla data di erogazione di ogni finanziamento, quale potesse essere la condizione economico patrimoniale del ricorrente.

Il gestore della crisi, in considerazione della tipologia soggettiva del debitore ha adottato i seguenti parametri:

- per le imprese individuali e i professionisti, artisti, lavoratori autonomi, la valutazione della capacità di rimborso del debito si è basata su un'analisi del merito creditizio che tenesse conto dell'effettiva capacità del debitore di conseguire flussi idonei al rimborso del finanziamento, tenuto conto del proprio reddito storico e prospettico e dedotto l'importo necessario al mantenimento familiare.

Il ridetto gestore della crisi ha concluso tale analisi ritenendo che i soggetti finanziatori abbiano tenuto conto del merito creditizio.

7. SPESE MINIME ESSENZIALI DI VITA E CONCLUSIONI

Il Sig. Spinelli ha vissuto insieme alla moglie e alla figlia fino al divorzio, intervenuto a fine marzo 2024 (**Doc. 5 già allegato in ricorso introduttivo**), e attualmente ha la propria dimora nella casa di proprietà del padre a immobile per il quale non sostiene alcuna spesa.

La cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno comportato per il Sig. Spinelli, tra l'altro, l'obbligo di corresponsione a titolo di contributo al mantenimento della figlia, della somma di Euro 250,00 al mese, oltre al sostenimento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Gestore ritiene che, per stimare la quota disponibile a servizio del debito, si debba far riferimento alle tabelle ISTAT relative alle spese medie dei consumi delle famiglie italiane disponibili e pubblicate sul sito ISTAT relative ad una "Persona sola di età compresa tra 35 e 64 anni" corrispondente ad € 2.079,21.

Ciononostante, ai fini di una buona riuscita del concordato minore, il Sig. Spinelli si è reso disponibile a modificare il proprio stile di vita; pertanto il ricorrente si renderebbe disponibile a ridurre le spese minime mensilmente a suo carico portandole ad una cifra pari ad euro 861,76 (come



riepilogato a pag. 6 della relazione particolareggiata aggiornata del Dott. Sodi, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta).

A tale somma occorre aggiungere l'importo di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre che, prudenzialmente, l'importo di € 50,00 mensili per eventuali spese straordinarie sempre inerenti alla figlia minore.

La quota mensile disponibile per il ceto creditorio risulta pertanto stimabile in € 300,00 mensili (€ 1.500,00 meno [€ 861,76 + € 250,00 + € 50,00] = € 1.500,00 meno € 1.200,00 valore arrotondato = € 300 mensile) per un periodo di 5 anni, e, quindi, per un totale di € 18.000,00.

La disponibilità messa a disposizione della massa creditoria da parte del Sig. Spinelli deriva dall'apporto che lo stesso ricorrente trarrà dalla prosecuzione della propria attività lavorativa di agente di commercio, ragion per cui la proposta ricade nella casistica del cosiddetto concordato minore cosiddetto "in continuità".

Tale somma, al netto dei costi della procedura di cui al paragrafo successivo, sarà ripartita fra i creditori prevedendo una distribuzione che vedrà i creditori privilegiati beneficiari di una somma pari ad € 8.500,00 - corrispondente ad una percentuale approssimativa del 23% del proprio credito - e quelli chirografari di una somma complessiva pari ad € 8.000,00 suddivisa in due classi, la prima che accoglie i creditori di natura non finanziaria ai quali è riconosciuta una percentuale approssimativa del 21% del proprio credito e la seconda che accoglie i creditori di natura finanziaria ai quali è riconosciuta una percentuale approssimativa del 19% del proprio credito (il tutto, come esaurientemente specificato a pagg. 7-8 della relazione particolareggiata aggiornata del Dott. Sodi, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta).

Dunque, sulla base dell'attivo offerto da parte del Sig. Spinelli e dei costi presumibili della procedura, la somma messa a disposizione dei creditori risulta pari ad € 16.500,00.

Tanto detto, (i) si chiede che l'accoglimento del piano proposto contempli anche la paralizzazione, in caso di rituale adempimento da parte del debitore al piano medesimo, delle pretese dei creditori nei confronti di tutti gli eventuali coobbligati a qualsiasi titolo del Signor Spinelli e (ii) per quanto riguarda, infine, la valutazione sulla convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria, essa risulta assai semplice in quanto il Sig. Spinelli, non possedendo beni mobili di elevato valore (possiede infatti solamente una FIAT Punto del 2008 per un valore di euro 500,00) né immobili, in alternativa al concordato potrebbe offrire ai creditori esclusivamente una quota parte del proprio reddito.



In conclusione, l'ipotesi liquidatoria non appare conveniente in quanto la somma disponibile sarebbe considerevolmente inferiore alla somma messa a disposizione dei creditori in ipotesi di concordato minore.

Domande

Tutto ciò premesso il ricorrente Signor **Daniele Spinelli**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di:

- dichiarare aperta la procedura di concordato minore inerente alla figura del ricorrente ai sensi degli artt. 74 e ss. del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, accertandone e dichiarandone l'ammissibilità e la fattibilità e conseguentemente accogliendo/omologando all'esito il piano di concordato proposto;
- disporre idonea pubblicità del decreto;
- assegnare ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- disporre, ai sensi dell'art. 78, lett. d), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che dal momento di apertura della procedura non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- in subordine, in caso di mancata omologazione del piano di concordato in esame, e qualora il Giudice, denegatamente, non ritenesse di procedere comunque ai sensi dell'art. 80, co. 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, assegnare un termine al ricorrente affinché possa modificare il medesimo - secondo le indicazioni fornite dal Giudice e dai creditori - con l'ausilio dell'OCC e del gestore della crisi nominato, per poi, all'esito, fissare una nuova udienza per permettere ai creditori medesimi di pronunciarsi in merito alla nuova proposta che sarà presentata.



con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante, ove si rivelasse necessario.

Allegati prodotti:

6. Relazione particolareggiata aggiornata a firma del Dott. Luca Sodi.

Lido di Camaione, lì 12.02.2025

Con osservanza,

Avv. Francesco Faccioli



TRIBUNALE DI PISA

**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
PER LA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE DEL SOVRAINDEBITATO
EX ART. 74 COMMA 1) E SS. CCII**

* * *

I N T E G R A Z I O N E

* * *

DEBITORE

Daniele Spinelli, C.F. SPNDNL80C08G702W, nato a Pisa (PI) il 08/03/1980, residente a
assistito dall'Avvocato Francesco Faccioli del Foro di
Lucca.

GESTORE INCARICATO

Dott. Luca Sodi, C.F. SDOLCU68D17G702I, nato a Pisa (PI) il 17/04/1968, Dottore
Commercialista e Revisore legale, pec: lucasodi@pec.odcecpisa.it, iscritto all'ODCEC di
Pisa al n. 330/A ed all'elenco dei Gestori presso l'OCC della Camera di Commercio
Toscana Nord-Ovest, con studio a San Giuliano Terme (PI) in via Luigi Alamanni Lotto D/2
n. 5a, tel. 050 544823, fax 050 7211460.

Relazione particolareggiata

1. PREMESSE.....	3
2. (...ex 8.) Verifiche del gestore incaricato – risultati.....	4
3. (...ex 9.) Analisi del concordato minore.....	4
4. (...ex 10.) Costi della procedura, soddisfacimento dei creditori e valutazione della convenienza del piano concordatario rispetto all’alternativa liquidatoria.....	8
5. (...ex 11.) Conclusioni.....	9

1. PREMESSE

Il sottoscritto Dott. Luca Sodi, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 330 - Sezione A, con studio a San Giuliano Terme (PI) in via Luigi Alamanni Lotto D/2 n. 5/A (PEC luca.sodi@pec.odcecpisa.it) è stato nominato in data 26/05/2023 dall'OCC della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, quale professionista incaricato per assistere il debitore nella predisposizione del ricorso ex art. 74 CCII e ss. per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento presentata dal Sig. Daniele Spinelli, C.F. SPNDNL80C08G702W, nato a Pisa (PI) il 08/03/1980, residente a _____ domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Faccioli a Lucca in via della Gronda 76 Lido di Camaione, e-mail PEC: francesco.faccioli@pec.avvocatilucca.it, d'ora in poi anche solo "*debitore*" o "*ricorrente*".

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, fa presente che ha rilasciato in data 20.06.2024 la propria relazione particolareggiata, i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati, e che si è visto in dovere di redigere la presente relazione - ad integrazione della precedente - per i motivi che seguono.

In data successiva al provvedimento di apertura della procedura di concordato minore, avvenuto in data 23.01.2025, il Sig. Spinelli Daniele comunicava al sottoscritto di aver ricevuto il 29.01.2025 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena *i*) una intimazione di pagamento, relativa a rate insolute di un finanziamento/mutuo n. 994077137/88 per un importo di € 6.037,89 (All. 1) e *ii*) una costituzione in mora relativa al c/c n. 5036-7195/67 con saldo debitore di € 4.436,19 (All. 2).

Tali posizioni non erano state considerate nella precedente relazione particolareggiata poiché, dopo puntuale e accurato riscontro, non erano state segnalate né dal Sistema di Informazioni Creditizie gestito dalla CRIF, né dalla documentazione della Centrale Rischi della Banca d'Italia, come si può evincere dalle stesse comunicazioni della Banca MPS.

Occorre pertanto integrare i risultati delle posizioni debitorie (punto 8) e la conseguente analisi del concordato minore proposto ai creditori (punto 9) come di seguito esposto.

2. (...EX 8.) VERIFICHE DEL GESTORE INCARICATO – RISULTATI

Il sottoscritto, a seguito di quanto in premessa, ha provveduto alla verifica delle posizioni debitorie di cui il ricorrente ha fornito dichiarazione e la situazione risulta essere la seguente:

Creditore	Tipologia	Privilegio	Chirografo	Importo debito residuo
INPS	IVS-contributi inps	1° Gr. Art. 2753-2778		€ 15.852,37
Regione Toscana	Bolli auto	7° Gr. Art. 2758 – 2778		€ 370,47
INPS	Inps somme agg.ve	8° Gr. Art. 2754 - 2778		€ 1.938,11
MPS	fin.to MCC	14° Gr. Art. 2777 3° co.		€ 6.037,89
Agenzia Entrate	Imposte dirette	18° Gr. Art. 2752 1° co. - art. 2778		€ 8.981,36
Agenzia Entrate	Iva	19° Gr. art. 2752 3° co. - 2778		€ 4.204,43
MPS	c/c scoperto		€ 4.436,19	
CCIAA	diritto annuale		€ 485,48	
Findomestic	finanziamento		€ 35.469,74	
Compass	finanziamento		€ 729,00	
			SUB-TOTALE € 41.120,41	€ 37.384,63
				TOTALE € 78.505,04

3. (...EX 9.) ANALISI DEL CONCORDATO MINORE

Analisi dell'attivo e della situazione reddituale

Il Sig. Spinelli per sua stessa ammissione, e come puntualmente verificato dal sottoscritto Gestore, non possiede immobili ma solo beni mobili, nello specifico un'autovettura FIAT Punto del 2008 e un c/c postale. L'autovettura, oltretutto di scarso valore commerciale, è utilizzata dal Sig. Spinelli per la propria attività lavorativa, mentre le poco significative giacenze sul c/c postale sono lasciate nella disponibilità del ricorrente per far fronte alle necessità familiari. L'unica fonte di reddito è costituita dal lavoro di agente di commercio che svolge da quando è cessata la precedente attività imprenditoriale di commercio di caffè. L'ultimo reddito annuale, anche se non risultante – ancora – da dichiarazione ufficiale, ma da una situazione contabile al 31.12.2023, risulta di poco superiore ai € 23.500,00 lordi corrispondenti a circa € 1.500,00 netti.

Il Sig. Spinelli ha prodotto i seguenti risultati reddituali:

Modello dichiarativo	Reddito complessivo	Reddito imponibile
UNICOPF 2023 redditi 2022	-€ 433,00	€ 0,00
UNICOPF 2022 redditi 2021	€ 19.800,00	€ 19.800,00
UNICOPF 2021 redditi 2020	€ 8.631,00	€ 8.631,00
UNICOPF 2020 redditi 2019	€ 19.959,00	€ 19.959,00
UNICOPF 2019 redditi 2018	€ 12.359,00	€ 12.359,00

Situazione Patrimoniale dello Spinelli Beni immobili

Come premesso non risultano a carico del Sig. Spinelli beni immobili registrati.

Situazione Patrimoniale dello Spinelli Beni mobili

Come premesso il Sig. Spinelli risulta proprietario di una autovettura FIAT Punto del 2008 del valore commerciale di poche centinaia di euro e utilizzata dallo stesso per la propria attività lavorativa. E' titolare di un c/c postale le cui scarse disponibilità si ritiene possano essere lasciate nella disponibilità del ricorrente per il proprio fabbisogno personale e della propria famiglia.

Situazione finanziaria: la quota disponibile a servizio del debito

Il Sig. Spinelli ha vissuto insieme alla moglie e alla figlia fino al divorzio intervenuto a fine marzo 2024 e attualmente ha la propria dimora nella casa di proprietà del padre a immobile per il quale non sostiene alcuna spesa.

La cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno comportato per il Sig. Spinelli, tra l'altro, l'obbligo di corresponsione a titolo di contributo al mantenimento della figlia, della somma di € 250,00 al mese, oltre al sostenimento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Gestore ritiene che, per stimare la quota disponibile a servizio del debito, si debba far riferimento alle tabelle ISTAT relative alle spese medie dei consumi delle famiglie italiane disponibili e pubblicate sul sito ISTAT relative ad una "Persona sola di età compresa tra 35 e 64 anni" corrispondente ad € 2.079,21. Ai fini di una buona riuscita del concordato minore, il Sig. Spinelli si è reso disponibile a modificare il proprio stile di vita; pertanto il ricorrente si renderebbe disponibile a ridurle portandole ad una cifra pari ad euro 861,76 come di seguito riepilogate:

315,88	<i>Prodotti alimentari e bevande analcoliche</i>
75,22	<i>Abbigliamento e calzature</i>
65,82	<i>Salute</i>
220,57	<i>Trasporti</i>
56,32	<i>Informazione e comunicazione</i>
69,09	<i>Ricreazione, sport e cultura</i>
5,04	<i>Istruzione</i>
53,82	<i>Servizi assicurativi e finanziari</i>
861,76	TOTALE

A tale somma occorre aggiungere l'importo di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, a cui occorre, prudenzialmente aggiungere l'importo di € 50,00 mensile per eventuali spese straordinarie.

La quota mensile disponibile per il ceto creditorio risulta pertanto stimabile in € 300,00 mensile (€ 1.500,00 meno [€ 861,76 + € 250,00 + € 50,00] = € 1.500,00 meno € 1.200,00 *valore arrotondato* = € 300 mensile) per un periodo di 5 anni per un totale di **€ 18.000,00**.

La disponibilità messa a disposizione della massa creditoria da parte del Sig. Spinelli deriva dall'apporto che lo stesso ricorrente trarrà dalla prosecuzione della propria attività lavorativa di agente di commercio, ragion per cui la proposta ricade nella casistica del cosiddetto concordato minore cosiddetto "in continuità".

Tale somma, al netto dei costi della procedura di cui al paragrafo successivo, sarà ripartita fra i creditori prevedendo una distribuzione che vedrà i **creditori privilegiati beneficiari di una somma pari ad € 8.500,00** - corrispondente ad una percentuale approssimativa del 23% del proprio credito - e quelli **chirografari di una somma complessiva pari ad € 8.000,00** suddivisa in due classi, la prima che accoglie i creditori di natura non finanziaria ai quali è riconosciuta una percentuale approssimativa del 21% del proprio credito e la seconda che accoglie i creditori di natura finanziaria ai quali è riconosciuta una percentuale approssimativa del 19% del proprio credito, come di seguito specificato.

Creditore	Tipologia	Privilegio	Chirografo	Importo debito residuo	Importo proposto in pagamento	Importo per votazione	% soddisfo
1^ CLASSE							
INPS	IVS-contributi inps	1° Gr. Art. 2753-2778		15.852,37	3.604,29	12.248,08	22,74%
Regione Toscana	Bolli auto	7° Gr. Art. 2758 - 2778		370,47	84,23	286,24	22,74%
INPS	Inps somme agg.ve	8° Gr. Art. 2754 - 2778		1.938,11	440,66	1.497,45	22,74%
MPS	fin.to MCC	14° Gr. Art. 2777 3° co.		6.037,89	1.372,81	4.665,08	22,74%
Agenzia Entrate	imposte dirette	18° Gr. Art. 2752 1° co. - art. 2778		8.981,36	2.042,06	6.939,30	22,74%
Agenzia Entrate	Iva	19° Gr. art. 2752 3° co. - 2778		4.204,43	955,95	3.248,48	22,74%
				<u>37.384,63</u>	<u>8.500,00</u>	<u>28.884,63</u>	22,74%
2^ CLASSE							
CCIAA	diritto annuale			€ 485,48	100,00	100,00	20,60%
				<u>€ 485,48</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	
3^ CLASSE							
MPS	c/c scoperto			€ 4.436,19	862,46	862,46	19,44%
Findomestic	finanziamento			€ 35.469,74	6.895,81	6.895,81	19,44%
Compass	finanziamento			€ 729,00	141,73	141,73	19,44%
				<u>€ 40.634,93</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>	

4. (...EX 10.) COSTI DELLA PROCEDURA, SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI E VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL PIANO CONCORDATARIO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il Sottoscritto Gestore ha stimato i presumibili costi della procedura di concordato minore in € 2.462,21 compenso OCC e Gestore della Crisi (come da preventivo approvato).

Sulla base dell'attivo messo a disposizione da parte del Sig. Spinelli e dei costi presumibili della procedura, la somma messa a disposizione dei creditori risulta pari ad € **16.500,00**.

Per quanto riguarda la valutazione sulla convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria, essa risulta assai semplice in quanto il Sig. Spinelli, non possedendo beni mobili di elevato valore (possiede infatti una FIAT Punto del 2008 per un valore di euro 500,00) né immobili, in alternativa al concordato, potrebbe offrire ai creditori esclusivamente una quota parte del proprio reddito.

In conclusione, l'ipotesi liquidatoria non appare conveniente in quanto la somma disponibile sarebbe considerevolmente inferiore alla somma messa a disposizione dei creditori in ipotesi di concordato minore.

5. (...EX 11.) CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni sopra esposte il sottoscritto, a seguito della documentazione presentata e delle verifiche che sono state effettuate, richiamando quanto già esposto nella precedente relazione particolareggiata, i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati,

attesta

la fattibilità della procedura di concordato minore così come proposto e come dettagliato nei prospetti di cui sopra, ritenendo che, sulla base

- delle informazioni ricevute che si ritengono sufficienti e delle verifiche che è stato possibile effettuare;
- della ragionevolezza delle previsioni con riferimento ai dati e alle informazioni disponibili alla data di redazione della presente relazione può

esprimere,

una valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

San Giuliano Terme, 10.02.2025

Il Gestore della Crisi
(Dott. Luca Sodi)



TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice, dott.ssa Laura Pastacaldi,

Letta l'istanza depositata dal ricorrente in data 26/2/2025 affinché il Giudice disponga nuovamente l'esecuzione degli incombenti di legge come da provvedimento del 23/1/2025, assegnando nuovi termini per consentirne l'espletamento in conseguenza dei nuovi elementi emersi e portati a conoscenza del Giudice con l'integrazione del ricorso e della relazione particolareggiata depositati in data 13 febbraio 2025;

ritenuto di accogliere la richiesta;

P.T.M.

Visto l'art. 78 CCII;

Visti gli artt. 127 e 127-ter c.p.c., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022;

Ritenuto che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che può pertanto essere sostituita dal deposito di note scritte;

P.Q.M.

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi comunichi a ciascun creditore la proposta come integrata unitamente al presente decreto;

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta integrata e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, nel registro delle imprese;

DISPONE che a cura del dell'organismo di composizione della crisi si provveda all'esecuzione delle formalità di trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati dei quali nella proposta sia prevista la cessione o l'affidamento a terzi;

ASSEGNA ai creditori nuovo termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del presente decreto per trasmettere all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, co. 1-ter, d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con indicazione dell'indirizzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che, in difetto di tale indicazione, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

INVITA l'OCC a riferire, decorso il termine di cui al paragrafo precedente, in

ordine all'esito della votazione sulla proposta e alle eventuali contestazioni avanzate dai creditori nei confronti della stessa;

RINVIA l'udienza dell'8/5/2025;

Dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), assegnando alle parti termine perentorio fino all'8/5/2025 per il deposito delle predette note.

Avvisa le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Segnala alle parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto possono presentare istanza di trattazione orale.

Riserva la decisione ovvero l'adozione di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito delle note.

Pisa, 18/03/2025

Il Giudice
dott.ssa Laura Pastacaldi